

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023

Approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 46 del 9/10/2023

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del
9/10/2023

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".



Consiglio di Amministrazione dell'Istituto degli Innocenti in carica dal 24/01/2022 (deliberazione n. 1/2022)

Maria Grazia Giuffrida (Presidente)
Loredana Blasi, Mariangela Bucci
Francesco Neri, Giuseppe Sparnacci

Direttore Generale

Sabrina Breschi

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	2
Articolo 1 Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	2
Articolo 2 Soggetti destinatari.....	2
Articolo 3 Gruppo di lavoro	3
Articolo 4 Limite soggettivo dell'incentivo.....	3
Articolo 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	4
Articolo 6 Quota del 20%	4
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI.....	5
Articolo 7 Esclusione della misura incentivante.....	5
Articolo 8 Disciplina delle varianti.....	5
Articolo 9 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	5
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	6
Articolo 10.....	6
Articolo 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO IV - NORME COMUNI	7
Articolo 12 Principi in materia di valutazione	7
Articolo 13 Attività articolate e singole.....	7
Articolo 14 Assegnazioni coincidenti di più attività	8
Articolo 15 Attività del personale dirigenziale	8
Articolo 16 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	8
Articolo 17 Liquidazione dell'incentivo	8

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche di cui al successivo articolo 2, comma 2 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nel bilancio dell'Ente. La disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche è dettata dall'articolo 45 del Codice e dal presente Regolamento.
2. La misura complessiva dell'incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure è costituita da una somma non superiore al 2% (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, oneri per la sicurezza inclusi e Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 2, nonché ai loro collaboratori come individuati ai sensi dell'articolo 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo articolo 6, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Articolo 2

Soggetti destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, e ai loro collaboratori, con esclusione del personale dirigenziale.
Si riportano di seguito le attività previste dal citato allegato I.10 per una maggiore speditezza di lettura:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e responsabili delle fasi del procedimento di cui all'articolo 15 comma 4 del Codice);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
2. L'incentivo è destinato ai "dipendenti" dell'ente con esclusione, oltre che del personale dirigenziale, dei soggetti esterni, a motivo delle finalità sottese alla norma.
 3. Il dirigente/responsabile di Servizio competente per la sottoscrizione del contratto relativo all'affidamento individua con apposito provvedimento, preferibilmente nella disposizione a contrarre (nella disposizione di affidamento nel caso di affidamento diretto), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, alle prestazioni e ai termini per le attività.

Articolo 3 Gruppo di lavoro

1. Il dirigente/responsabile di Servizio identifica il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati al gruppo di lavoro, ai sensi del comma 3 del precedente articolo. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.
2. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate anche in relazione ai tempi programmati.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con apposito provvedimento dal dirigente/responsabile di Servizio dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo o ad altri dipendenti, qualora nessuno dei componenti del gruppo individuato abbia le competenze per assumere la responsabilità delle attività da trasferire.
5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 17.
6. Compatibilmente con la dimensione dell'Ente, al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Articolo 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. L'importo in riferimento è quindi costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio della competenza, a

prescindere dalla data di effettivo pagamento. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al successivo articolo 6.

2. Nel caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Articolo 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'articolo 56;
 - c) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Articolo 6

Quota del 20%

1. La quota di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 4 comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui al successivo articolo 17;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente;
 - la quota parte riparametrata su attività non svolta dai dipendenti ed afferente ad attività non previste per la specifica procedura (cfr. i successivi articolo 9 comma 3 e articolo 11 comma 3).
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al primo comma è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Articolo 7

Esclusione della misura incentivante

Le misure incentivanti non si applicano per lavori il cui importo a base di procedura è uguale o inferiore ad € 5.000.

Articolo 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti di cui all'articolo 120, comma 1, lett. c) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.

Articolo 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I criteri di ripartizione dell'80% delle risorse di cui al precedente articolo 1 per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere e al conseguente livello di responsabilità connessa a esse.

Attività tecnica	%
Programmazione della spesa per investimenti	4%
Responsabile unico del progetto	16%
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e responsabili delle fasi del procedimento di cui all'articolo 15 comma 4 del Codice)	8%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dei lavori	10%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	7%
Collaudo tecnico-amministrativo	4%
Regolare esecuzione	3%
Collaudo statico	4%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della specifica procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella precedente tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Si specifica che la quota parte afferente all'attività non prevista, riparametrata su attività non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Ente, andrà ad incrementare il 20% di cui al precedente articolo 6 (es. se la tipologia di lavori da affidare non prevede il collaudo statico, la relativa percentuale – 4%- determina la riparametrazione di tutte le altre attività tecniche, anche se affidate all'esterno – es. progettazione esecutiva e direzione lavori. Per questi ultimi casi l'incremento determinato dalla riparametrazione andrà a confluire nel 20%).

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10

Le misure incentivanti non si applicano per servizi o forniture il cui importo a base di procedura è uguale o inferiore a € 5.000.

Articolo 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I criteri di ripartizione dell'80% delle risorse di cui al precedente articolo 1 per attività tecniche relative a servizi e forniture (qualora sia nominato il direttore di esecuzione) sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere e al conseguente livello di responsabilità connessa ad esse.

Attività tecnica	%
Programmazione della spesa per investimenti	4%
Responsabile unico del progetto	22%
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e responsabili delle fasi del procedimento di cui all'articolo 15 comma 4 del Codice)	14%
Redazione del progetto (livello unico)	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Predisposizione dei documenti di gara	12%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	16%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6%
Regolare esecuzione	5%
Verifica di conformità	7%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Si specifica che la quota parte afferente all'attività non prevista riparametrata su attività, non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Ente, andrà ad incrementare il 20% di cui al precedente articolo 6 (es. se la tipologia di fornitura da affidare non prevede il collaudo tecnico-amministrativo, la relativa percentuale – 6% – determina la riparametrazione di tutte le altre attività tecniche, anche se affidate all'esterno – es. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Per questo ultimo caso l'incremento determinato dalla riparametrazione andrà a confluire nel 20%).

CAPO IV - NORME COMUNI

Articolo 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 9 e 11 del presente Regolamento. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo articolo 17.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente competente al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 13

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione, direttori operativi e relativi collaboratori), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Articolo 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali applicando un abbattimento dell'1% sulla percentuale minore.

Articolo 15

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata dal dirigente tenendo in considerazione il livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta dai collaboratori.

Articolo 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo imputabili ai dipendenti, e tali ritardi o aumenti siano accertati ed attestati dal Dirigente competente, ai dipendenti interessati verrà corrisposto un incentivo ridotto come da tabella seguente:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura redatte dal RUP e per il RUP dallo stesso dirigente.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene a cadenza semestrale relativamente alle attività concluse nel semestre precedente, previa verifica con il Servizio competente per la gestione delle risorse umane del rispetto del limite di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Le schede di cui al comma 1 devono essere redatte per ogni dipendente e devono contenere almeno:
 - il tipo di attività assegnata;
 - l'attività realizzata nel semestre di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - i costi previsti e i costi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
 - la scheda è controfirmata dal dipendente interessato.